



STATUTO

Articolo 1

Costituzione

- 1.1** Ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice Civile è costituito il Comitato denominato “**Comitato Via Italiana**” (di seguito il “**Comitato**”).

Articolo 2

Durata

- 2.1** La durata del Comitato è prevista fino al **31 dicembre 2024**.
Resta salva la possibilità di prorogarne la durata.

Articolo 3

Sede, delegazioni ed uffici

- 3.1** Il Comitato ha sede in **Milano, via Tacito, 6 – 20137 Milano presso la sede del Touring Club Italiano**.
- 3.2** Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del Comitato, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento delle relazioni nazionali ed internazionali del Comitato.

Articolo 4

Scopi, finalità ed attività

- 4.1** Il Comitato non ha scopo di lucro, e persegue la finalità di promuovere un'idea di Turismo ispirata al Bene Comune e ai valori etici e umanistici propri dell'Economia Civile, secondo quanto contenuto nei documenti “*Carta dei Valori*” e “*Position Paper*”, allegati “B” e “C”, così come sono stati discussi e messi a punto dai soggetti Promotori in incontri a ciò dedicati tenutisi nel corso di tutto il 2021.

4.2 Il Comitato, nel perseguimento dei propri scopi, potrà confrontarsi con qualunque soggetto italiano e internazionale per promuovere i principi costitutivi.

4.3 In particolare, il Comitato potrà svolgere ogni attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dialogo con le Istituzioni pubbliche centrali o territoriali che svolgono un ruolo nella regolamentazione, nella programmazione, nel coordinamento, nel finanziamento del Turismo;
- elaborazione teorica e messa in atto di programmi di capacitazione, efficientamento e di ottimizzazione diffusa delle risorse umane e materiali;
- miglioramento dell'accesso a fonti finanziarie private sia erogative (partecipazione a bandi, sponsorizzazioni, crowdfunding) sia creditizie (prestiti, equity, altre forme tecniche);
- iniziative di collaborazione con soggetti privati for profit, purché queste risultino pienamente allineate alla Carta dei Valori e finalizzate a realizzare Bene Comune;
- promozione di iniziative, con particolare riferimento alle risorse messe a disposizione dal PNRR nelle varie misure in cui esso si articola.

Articolo 5

Patrimonio e finanziamento delle attività

5.1 Il patrimonio del Comitato è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà del Comitato;
- b) dalle eventuali liberalità destinate all'incremento del patrimonio.

5.2 Il Comitato svolge le proprie attività utilizzando:

- a) donazioni, erogazioni e lasciti non destinati all'incremento del patrimonio;
- b) eventuali contributi dei Promotori;
- c) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- d) ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che verrà destinato a qualsiasi titolo in favore del Comitato.

Articolo 6

Esercizio finanziario

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

6.2 L'Assemblea dei Promotori entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

6.3 Durante la vita del Comitato è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

6.4 Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Articolo 7

Promotori

7.1 Aderiscono al Comitato in qualità di Promotori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e tutti i soggetti giuridici pubblici e privati che, intendendo contribuire al perseguimento delle finalità proprie del Comitato, facciano richiesta di adesione dichiarando di conoscere e accettare le norme del presente statuto e la Carta dei Valori.

La delibera di ammissione è assunta dall'Assemblea dei Promotori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7.2 L'Assemblea dei Promotori può a maggioranza assoluta dei propri componenti deliberare l'esclusione dei Promotori per grave inadempimento degli obblighi statutari o per comportamenti e attività incompatibili con gli scopi del Comitato. L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

7.3 I Promotori possono in ogni momento recedere dal Comitato, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 8

Organi del Comitato

8.1 Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei Promotori;
- b) il Collegio di Presidenza;
- c) il Comitato Esecutivo.

Articolo 9

Assemblea dei Promotori

9.1 L'Assemblea dei Promotori provvede a:

- a) attribuire la qualifica di Promotore e a deliberare in merito all'esclusione dei propri membri;
- b) nominare e revocare i membri del Comitato Esecutivo e del Collegio di Presidenza;
- c) fissare obiettivi del Comitato, individuando quelle iniziative e progetti che saranno oggetto di programmazione e realizzazione da parte del Comitato Esecutivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) determinare l'eventuale contributo o quota di partecipazione a carico dei Promotori;
- f) deliberare le modifiche dello statuto;
- g) deliberare le modifiche della Carta dei Valori;
- h) deliberare lo scioglimento del Comitato;
- i) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato;
- j) prorogare la durata del Comitato, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato.

9.2 L'Assemblea dei Promotori deve essere convocata dal Collegio di Presidenza almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Comitato Esecutivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Promotori.

9.3 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni Promotore a mezzo di messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Promotori e tutti i componenti del Comitato Esecutivo.

9.4 Ogni Promotore ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Promotore mediante delega scritta.

9.5 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.6 L'assemblea è presieduta dalla persona eletta dagli intervenuti, assistita da un segretario, pure eletto dall'assemblea.

9.7 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Promotori e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Promotori presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, le modifiche della Carta dei Valori e la trasformazione del Comitato occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Promotori.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Promotori.

9.8 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 10

Collegio di Presidenza

10.1 Il Collegio di Presidenza si compone di tre membri del Comitato Esecutivo, eletti dall'Assemblea dei promotori; resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; può essere riconfermato anche per più mandati.

10.2 Il Collegio di Presidenza individua al proprio interno un membro che ha la funzione di rappresentare il Comitato di fronte a terzi, di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali e consulenti; convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo; può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 11

Comitato Esecutivo

11.1 Il Comitato Esecutivo è composto da 7 a 11 membri nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Promotori tra le persone indicate dai Promotori stessi.

11.2 I membri del Comitato Esecutivo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

11.3 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più componenti del Comitato Esecutivo, che non costituiscono la maggioranza del Comitato stesso, gli altri provvedono a sostituirli. La nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei Promotori. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza del Comitato Esecutivo che li ha eletti.

11.4 Il Comitato Esecutivo è convocato con avviso spedito con messaggio di posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

11.5 Le adunanze del Comitato Esecutivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica.

11.6 Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.7 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Comitato si redige processo verbale firmato dai membri del Collegio di Presidenza e dal soggetto verbalizzante.

11.8 Il Comitato Esecutivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione quali a titolo esemplificativo:

- a) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Promotori;
- b) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati;
- c) attuare i programmi necessari per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e annualmente sottoporli a validazione della stessa in fase preventiva e consuntiva;
- d) in funzione di quanto sopra, il Comitato potrà:
 - a. deliberare sulla partecipazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
 - b. costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
 - c. conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
 - d. deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento di incarichi a collaboratori, consulenti;
- e) adottare ogni provvedimento necessario alla realizzazione degli scopi del Comitato che non sia di competenza dell'Assemblea.

11.9 Il Comitato Esecutivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione.

Articolo 12

Commissioni tematiche

12.1 Il Comitato Esecutivo può costituire delle Commissioni tematiche formate da Promotori. Il funzionamento delle Commissioni tematiche è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Promotori.

Articolo 13

Coordinamento

13.1 Allo scopo di garantire la massima efficacia degli Organi e il migliore raccordo fra di essi, il Comitato si avvale di un Coordinatore, che partecipa ai lavori senza diritto di voto. Il Coordinatore verrà nominato nell'atto costitutivo e successivamente in caso di dimissioni sarà nominato dal Comitato Esecutivo.

Articolo 14

Scioglimento e destinazione del patrimonio

14.1 In caso di scioglimento del Comitato l'Assemblea dei Promotori nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

14.2 Il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti al momento della liquidazione dopo il pagamento di ogni passività dovranno essere destinate in favore di altri enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei Promotori.

Articolo 15

Rinvio

15.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.